

**STATUTO**  
**FEDERAZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE**  
**P.M.I. DI SICILIA – CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA REGIONE SICILIA**

**PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO**

1. La Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI di Sicilia/Confcommercio Imprese per l'Italia Regione Sicilia si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Federazione Regionale propugna nel Paese;
- d) la solidarietà fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
- f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'uropeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- i) il federalismo come principio ispiratore dell'azione della Federazione Regionale in relazione all'evoluzione del quadro istituzionale, dei rapporti fra Stato e Regioni e della riarticolazione di poteri e funzioni nelle materie di interesse, diretto o indiretto, dei propri soci;
- l) la sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni proprie quale riconoscimento, promozione e valorizzazione dell'autonoma iniziativa delle associazioni e dei privati;
- m) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non.

2. La Federazione Regionale si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
- e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni alla Federazione Regionale;
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

## **TITOLO I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Denominazione, natura e scopi.**

1. L'Organizzazione Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI della Regione Sicilia/Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia è l'organismo unitario - costituito ai sensi dell'art. 4 co. 3 e art. 12 dello Statuto confederale - che rappresenta e tutela le imprese commerciali, turistiche e del settore dei servizi nei rapporti con l'ente regione, con gli enti e organismi pubblici e privati del territorio regionale e in particolare con le forze politiche, sociali, economiche e sindacali operanti allo stesso livello.

2. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia ha sede in Palermo.

3. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando, unitamente alle Organizzazioni che la costituiscono, la Confederazione nel proprio territorio regionale.

4. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio-Imprese per l'Italia, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- le soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale, adottate dalla giunta nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 9, dello Statuto confederale.

5. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

6. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di Confcommercio-Imprese per l'Italia e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a Confcommercio-Imprese per l'Italia e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

7. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di Confcommercio-Imprese per l'Italia, dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

### **Art. 2 - Ambiti di rappresentanza**

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni territoriali, settoriali e categoriali, costituisce in via esclusiva il sistema di rappresentanza regionale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nel territorio della Regione Sicilia, che si riconoscono – in particolare nei settori del terziario, della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio, secondo quanto previsto all'art. 11 dello Statuto confederale.

2. La Federazione Regionale non può avere vincoli con partiti o movimenti politici e non ha scopo di lucro.

### **Art. 3 - Organizzazioni componenti.**

1. Compongono la Federazione Regionale le Associazioni che hanno costituito la stessa nonché le Associazioni territoriali di carattere generale della regione, aderenti alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

2. Possono essere associati alla Federazione Regionale - in base a specifici accordi - le organizzazioni di categoria, ove esistenti, che si costituiscono a livello regionale e siano riconosciute dalle organizzazioni nazionali aderenti alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

3. L'adesione a Confcommercio- Imprese per l'Italia Regione Sicilia o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

3 bis. Le organizzazioni componenti assicurano il proprio finanziamento a Confcommercio – Imprese per l'Italia Regione Sicilia mediante il pagamento entro la fine di ogni trimestre di ogni anno della propria quota di contribuzione, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti organi. Ugualmente Confcommercio – Imprese per l'Italia Regione Sicilia effettuerà il proprio finanziamento al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale.

4. Le Organizzazioni componenti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi, salvo chi ha concordato un piano di rientro.

5. L'esclusione da Confcommercio-Imprese per l'Italia comporta automaticamente l'esclusione da Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia.

6. Nel caso in cui la Confederazione nazionale proceda ai sensi dell'art. 20 o 21 del proprio statuto alla nomina di un delegato ovvero di un commissario da inviare presso una delle Organizzazioni componenti su impulso di Confcommercio - Imprese per l'Italia Regione Sicilia, potrà essere nominato un delegato del livello di sistema regionale con funzioni di coordinamento e collaborazione con il delegato o il commissario della Confederazione per l'espletamento dei compiti agli stessi affidati dallo statuto confederale.

### **Art. 4 - Scopi e Funzioni.**

1) "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia", svolge le seguenti funzioni fondamentali:

a) promuovere i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;

b) rappresentare sul proprio territorio regionale, il sistema confederale nelle materie di competenza regionale;

c) concorrere, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle politiche del sistema confederale in ambito regionale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto ambito;

d) tutelare e rappresentare a livello regionale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati alle Organizzazioni componenti, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle Organizzazioni componenti il sistema associativo regionale;

e) organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Organizzazioni componenti, in coerenza con le esigenze di queste ultime;

- f) promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) dotarsi della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- h) promuovere, coordinare ed armonizzare l'attività sindacale delle articolazioni settoriali e di categoria del sistema presenti sul territorio;
- i) promuovere, sostenere, coordinare ed armonizzare l'azione delle organizzazioni componenti nelle attività e nell'espletamento di funzioni di rilevanza sovra provinciale;
- j) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, o commissioni regionali, presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali dei settori e delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa, previo raccordo con gli stessi;
- k) stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali in coordinamento con le Associazioni Provinciali territorialmente competenti, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato regionale del settore o della categoria interessata;
- l) coordinare la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze di 50&PIU' ENASCO e con quelle degli altri enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed operanti in ambito regionale;
- m) tenere piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- n) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;
- o) svolgere attività di studio e di ricerca, nonché attività di promozione dell'immagine del sistema in ambito regionale.

2) "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia" può, attraverso esplicita assegnazione o delegazione all'interno della Conferenza di Sistema Regionale di cui all'art. 12 da parte delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali componenti, svolgere ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:

- a) la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema interprovinciale, regionale od interregionale, anche attraverso l'attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia" e/o dagli altri livelli del sistema confederale;
- b) la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero la partecipazione nei medesimi, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema confederale;
- c) il sostegno, il coordinamento o l'esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;
- d) lo svolgimento di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema confederale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale.

#### **Art. 5 - Gruppo Giovani Imprenditori**

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale e dalla Giunta di Confcommercio Imprese per l'Italia Regione Sicilia.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile,

valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio-Imprese per l'Italia. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi regionali.

#### **Art. 6 - Gruppo Terziario Donna**

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale e dalla Giunta di Confcommercio Imprese per l'Italia Regione Sicilia.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, all'organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi regionali.

#### **Art. 7 - Conferenza di Sistema Regionale e Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale**

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, nel rispetto dei principi e nelle forme di cui al primo comma dell'art. 2, adotta l'istituto della Conferenza di Sistema Regionale, previsto all'art. 11, comma 8, dello Statuto confederale.

2. In ragione delle dimensioni della regione e/o delle opzioni esercitate in relazione ai soggetti costituenti le Confcommercio regionali, le funzioni della Conferenza di sistema regionale potranno essere esercitate da altro specifico organo della Confcommercio regionale.

3. La disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell'ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, sono definite mediante Regolamento approvato da Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, nel rispetto dei principi e nelle forme di cui al primo comma dell'art. 2.

4. Le deliberazioni della Conferenza di Sistema Regionale relative a funzioni delegate od assegnate a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia devono contenere articolati piani organizzativi e finanziari relativi alla messa a regime delle suddette funzioni.

5. Il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale è l'istituto creato da Confcommercio-Imprese per l'Italia ed alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione, determinata annualmente in sede di bilancio preventivo, al fine di contribuire, anche con finalità perequative, allo sviluppo delle Confcommercio-Imprese per l'Italia-Unioni Regionali ed al loro miglior funzionamento.

6. Il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale può finanziare progetti mirati ed articolati di sviluppo di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, che siano stati promossi attraverso la Conferenza di Sistema Regionale e siano stati formalmente deliberati dalla Giunta di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia e dai competenti organi associativi delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti. Gli interventi del suddetto Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale confederale, sulla base di apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale confederale, il quale prevede la nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo finanziario.

#### **Art. 8 - Organismi concorrenti.**

1. Alle organizzazioni di cui all'art. 3 è fatto divieto di appartenere ad altri organismi regionali aventi le medesime o analoghe finalità della Federazione Regionale, o che siano comunque con questa concorrenti.

## **TITOLO II ORGANI**

#### **Art. 9 - Composizione Organi Associativi**

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per

l'Italia Regione Sicilia sono:

a) rappresentanti delle organizzazioni componenti il sistema associativo regionale, salvo quanto previsto dall'art.3 punto 4 del presente Statuto, che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla successiva lettera b), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale;

b) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo regionale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia.

c) Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di Confcommercio-Imprese per l'Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al Codice Etico, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 10 - Organi.**

1. Sono organi della Federazione Regionale:

a) l'Assemblea;

b) la Giunta;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Probiviri;

f) il Collegio dei Revisori dei conti.

#### **Art. 11 - Assemblea: composizione e convocazione.**

1. L'Assemblea è composta:

a) dai Presidenti in carica delle organizzazioni territoriali componenti;

b) dai Presidenti in carica delle Consulte regionali per il Commercio, Turismo e Servizi, ove costituite;

c) dai componenti eletti o cooptati nella Giunta e non presenti nell'Assemblea ad altro titolo;

d) dai Presidenti regionali del Gruppo Giovani e di Terziario Donna, ove costituiti;

e) dal rappresentante regionale dell'ENASCO, ove costituito;  
f) da trenta rappresentanti delle organizzazioni territoriali componenti, attribuiti per il 30% proporzionalmente alla rappresentanza riconosciuta alle stesse nell'ultima Assemblea confederale, e designati dai rispettivi Organi Direttivi in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza delle varie attività economiche associate e per il 70% proporzionalmente al contributo versato dalle singole associazioni territoriali per il sostentamento del sistema regionale.

2. Partecipano all'Assemblea, con voto consultivo, i presidenti delle associazioni regionali di categoria riconosciute da Confcommercio Sicilia

3. Partecipano all'Assemblea, con voto consultivo, il Direttore Regionale ed i Direttori delle Organizzazioni territoriali componenti a carattere generale.

4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente della Federazione, previa delibera in tal senso della Giunta.

5. L'assemblea può inoltre essere convocata su richiesta degli associati secondo le modalità previste dall'art. 20 comma 2 del Codice civile.

5. Ogni componente può rappresentare altri due componenti purché munito di loro delega scritta.

#### **Art. 12 - Assemblea: compiti.**

1. Sono compiti dell'Assemblea:

a) eleggere al proprio interno il Presidente della Federazione Regionale.

b) eleggere, su proposta del Presidente Regionale, il Vice Presidente Vicario, che deve essere di una Provincia diversa da quella del Presidente Regionale;

c) fissare gli indirizzi di politica generale a livello regionale e deliberare sulle iniziative necessarie al conseguimento degli scopi sociali;

d) definire i criteri di determinazione dei contributi a carico delle Organizzazioni componenti;

e) approvare, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente - inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l'Italia accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

f) approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il rendiconto preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l'Italia;

g) deliberare su ogni altra questione sottopostale dagli organi.

2. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

3. Il recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 51% dei suoi componenti e che rappresenti il 51% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

#### **Art. 13 - Giunta: composizione.**

La Giunta è convocata dal Presidente Regionale;

La Giunta deve essere convocata entro 30 giorni, qualora ne venga presentata richiesta da almeno quattro organizzazioni territoriali.

1. La Giunta è formata da:

a) il Presidente Regionale;

b) il Vice Presidente Vicario;

c) i Presidenti delle Organizzazioni territoriali componenti;

d) fino a tre membri cooptati dalla Giunta, tra associati di particolare prestigio ed esperienza sui problemi del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

2. I Presidenti delle Organizzazioni territoriali a carattere generale possono farsi sostituire da un componente della Giunta territoriale, dandone comunicazione scritta al Presidente.

3. Partecipano alla Giunta, con voto consultivo, il Direttore Regionale ed i Direttori delle Organizzazioni territoriali a carattere generale.

4. Partecipano, inoltre, alla Giunta con voto consultivo i Presidenti delle Consulte regionali del commercio, del turismo e dei servizi, ove costituite.

**Art. 14 - Giunta: compiti.**

1. Sono compiti della Giunta:

- a) attuare gli indirizzi di politica regionale e generale fissati dall'Assemblea;
- b) procedere alla nomina del Vice Presidente con delega all'amministrazione e di eventuali altri Vice Presidenti con deleghe specifiche, scelti all'interno della Giunta stessa;
- c) predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da Confcommercio-Imprese per l'Italia, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo;
- d) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Regionale;
- e) sovrintendere, su proposta del Direttore Regionale, alla gestione del personale, alla organizzazione generale degli Uffici della Federazione, al coordinamento con l'Ufficio regionale 50&PIU' ENASCO;
- f) assicurare gli interventi necessari al tempestivo funzionamento della Federazione, sostituendosi in caso di urgenza all'Assemblea, salva successiva ratifica da parte di essa;
- g) esaminare e deliberare su eventuali domande di associazione di cui all'articolo 3 comma 2;
- h) procedere alla nomina delle Commissioni Consultive previste dal presente Statuto, nonché alle relative integrazioni e rinnovi;
- i) procedere su proposta del Presidente, alla nomina di eventuali consulenti e di collaboratori con incarichi specifici;
- j) deliberare le quote associative a carico delle Organizzazioni componenti nonché l'indennità e i rimborsi spettanti ai componenti gli Organi della Federazione e ai consulenti e collaboratori;
- k) cooptare, su proposta del Presidente, fino a tre membri ai sensi dell'art. 13, 1° comma, punto e);
- l) curare la gestione ordinaria amministrativa e politica della Federazione Regionale, garantendo la necessaria tempestività di interventi;
- m) coadiuvare il Presidente nel porre in atto le deliberazioni assembleari;
- n) curare i rapporti con le organizzazioni di cui all'articolo 3.

La Giunta relaziona del proprio operato all'Assemblea.

**Art. 15 - Presidente.**

1. Il Presidente rappresenta la Federazione Regionale ad ogni effetto di legge e statutario.
2. Convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
4. Il Presidente vigila sull'andamento generale della Federazione, pone in atto le deliberazioni degli Organi Collegiali e, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può esercitare i poteri della Giunta, salvo ratifica.
5. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli Organi, Commissioni e Comitati previsti dal presente Statuto.

**Art. 16 - Collegio dei Probiviri.**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei soci.
2. I suoi componenti eleggono nella prima riunione il Presidente del Collegio.
3. Le funzioni del Collegio sono regolate in analogia a quelle dell'omologo organismo confederale.
4. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
5. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
6. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

**Art. 17 - Collegio dei Revisori dei conti.**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei soci.
2. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio



interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Al Collegio si applicano le norme dell'art. 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. Al collegio spetta inoltre la funzione di controllo contabile.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea e della Giunta, contenente l'ordine del giorno, deve essere rimesso anche ai revisori dei conti, i quali intervengono alle relative riunioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 c.c. primo comma.

5. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 18 - Organi collegiali: convocazione e validità.**

1. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la maggioranza dei componenti e in seconda qualunque sia il numero.

2. Gli Organi vengono convocati mediante telegramma oppure fax oppure posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, esclusa la convocazione assembleare, con telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima della data anzidetta.

3. Di tutte le deliberazioni degli Organi collegiali deve essere tenuto registro verbale.

4. Salvo casi dovuti a comprovati motivi, l'assenza da tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza, comporta la decadenza dalla carica.

5. Se un rappresentante di cui ai punti a), b), c), d), e), dell'art. 11 e al punto d) dell'art. 13 non ha più titolo per la rappresentanza, decade automaticamente da ogni carica sociale.

I rappresentanti di cui al punto f) dell'art.11 possono essere sostituiti dagli Organi componenti delle organizzazioni territoriali componenti a seguito dei rinnovi delle proprie cariche sociali.

#### **Art. 19 - Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche degli Organi sono quinquennali.

2. Il Presidente che ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi, decorrenti dall'entrata in vigore del presente Statuto, non è rieleggibile alla stessa carica per un terzo mandato consecutivo.

#### **Art. 20 - Incompatibilità**

1. Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia la carica di componente, degli organi associativi, collegiali e monocratici è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria- e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia la carica di Presidente, Vice Presidente, Direttore Regionale e membro di Giunta e Assemblea, è incompatibile con mandati ed incarichi di cui al comma 1.

Attraverso delibera motivata della Giunta è possibile avanzare eventuale deroga al principio di incompatibilità di cui al comma 1.

Restano ferme le ulteriori incompatibilità dal presente statuto.

3. L'assunzione di mandati o di incarichi incompatibili con la carica di componente di un organo associativo del sistema confederale, ai sensi dei superiori comma 1 e 2, comporta la decadenza di diritto della carica ricoperta.

4. non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema confederale.

### **TITOLO III CONSULTE REGIONALI PER IL COMMERCIO, IL TURISMO E I SERVIZI**

#### **Art. 21 - Consulta regionale per il Commercio.**

E' istituita la Consulta regionale per il Commercio, composta dai Presidenti in carica delle Associazioni regionali di categoria del settore commercio aderenti alla Federazione Regionale e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Associazioni.

2. La Consulta predispone un proprio regolamento che sottopone ad approvazione della Giunta della Federazione Regionale.

**Art. 22 - Consulta regionale per il Turismo.**

1. E' istituita la Consulta regionale per il Turismo, composta dai Presidenti delle Associazioni regionali di categoria delle imprese turistiche aderenti alla Federazione Regionale, e da tre ulteriori delegati in rappresentanza di ciascuna di dette Associazioni.

2. Le categorie interessate vengono individuate dalla Giunta della Federazione Regionale conformemente alle indicazioni della Confederazione.

3. La Consulta predispone un proprio regolamento che sottopone ad approvazione della Giunta della Federazione Regionale.

**Art. 23 - Consulta regionale per i Servizi.**

1. E' istituita la Consulta regionale per i Servizi, composta dai Presidenti delle Associazioni regionali di categoria delle imprese dei Servizi aderenti alla Federazione Regionale, e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette associazioni.

2. Le categorie interessate vengono individuate dalla Giunta della Federazione Regionale, conformemente alle indicazioni della Confederazione.

3. La Consulta predispone un proprio regolamento che sottopone per approvazione alla Giunta della Federazione Regionale.

**Art. 24 - Funzioni delle Consulte.**

1. Le Consulte per il Commercio, il Turismo ed i Servizi:

a) i rispettivi Presidenti vengono designati dal Presidente di Confcommercio Sicilia;

b) possono chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno della Giunta della Federazione Regionale, argomenti inerenti alla politica del commercio del turismo e dei servizi;

c) esprimono pareri alla Giunta della Federazione Regionale sui provvedimenti e le iniziative regionali per i settori rappresentati.

#### **TITOLO IV COMMISSIONI CONSULTIVE**

**Art. 25 - Funzioni delle Commissioni Consultive.**

1. La Giunta della Federazione Regionale può costituire Commissioni Consultive:

a) per lo studio e l'elaborazione di programmi attinenti alle materie di competenza della Regione;

b) per lo studio e l'elaborazione di programmi settoriali riguardanti aspetti e problemi del processo distributivo dell'attività turistica e dei servizi.

2. Con proprie delibere la Giunta determina la composizione delle Commissioni e ne disciplina il funzionamento.

3. Le Commissioni indicano, di volta in volta, le soluzioni più idonee ai problemi esaminati e trasmettono i risultati alla Giunta al quale spetta di armonizzare le singole esigenze nel quadro della rappresentanza generale delle categorie commerciali, turistiche e dei servizi regionali.

**Art. 26 - Comitato dei Direttori.**

1. E' costituito il Comitato dei Direttori, composto dal Direttore Regionale e dai Direttori delle Organizzazioni componenti territoriali.

2. Il Comitato dei Direttori assicura il coordinamento tecnico-esecutivo dell'attività delle organizzazioni territoriali. Si riunisce inoltre per lo studio e il parere tecnico su problemi per i quali ciò sia richiesto da parte degli organi della Federazione Regionale.

3. Il Direttore Regionale convoca il Comitato, ne coordina i lavori e ne riferisce agli organi della Federazione Regionale.

#### **TITOLO V DIRETTORE REGIONALE**

**Art. 27 - Funzioni del Direttore regionale.**

1. Il Direttore della Federazione Regionale assiste gli organi collegiali nell'espletamento dei compiti ad essi demandati; è il capo del personale; sovrintende agli uffici e servizi regionali e ne assicura il regolare funzionamento; propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del personale.
2. Svolge inoltre funzioni di Segretario dell'Assemblea e della Giunta.
3. Coordina il Comitato di cui all'articolo precedente; mantiene permanenti rapporti con la Direzione Generale e gli Uffici della Confederazione nazionale e con i Direttori delle Organizzazioni componenti operanti in regione, anche attraverso le riunioni delle commissioni e del comitato dei direttori.

**Art. 28 - Modifiche statutarie e durata della Federazione.**

1. Eventuali modifiche del presente Statuto debbono essere adottate dall'Assemblea della Federazione Regionale con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
2. La durata della Federazione Regionale è illimitata.

**TITOLO VI  
PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, BILANCI**

**Art. 29 - Patrimonio**

1. In quanto compatibili valgono in materia di patrimoni - amministrazione e bilanci, le norme dello Statuto Confederale.
2. In particolare, il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
  - a) dal fondo di dotazione dell'Organizzazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
  - b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
  - c) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

**Art. 30 - Entrate dell'Organizzazione**

1. L'organizzazione può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
  - a) le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - b) dai contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale istituito ai sensi dell'art. 12 c. 7 statuto nazionale;
  - c) dalle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati all'Organizzazione;
  - d) da ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - e) da ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - f) da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali dell'Organizzazione;
  - g) dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

**TITOLO VII  
SCIOGLIMENTO**

**Art. 31 – Delibera di scioglimento**

1. Per lo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

**Art. 32 – Destinazione del patrimonio**

1. In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell'Organizzazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 33 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto Confederale del Codice Civile e delle altre norme di legge applicabili.

Presidente Confcommercio Sicilia  
Pietro Agen

Presidente Confcommercio Agrigento  
Calogero Bellavia

Presidente Confcommercio Caltanissetta  
Giovanni Guarino

Presidente Confcommercio Catania  
Riccardo Galimberti

Presidente Confcommercio Enna  
Maurizio Prestifilippo

Presidente Confcommercio Messina  
Antonino Messina

Presidente Confcommercio Palermo  
Roberto Helg

Presidente Confcommercio Ragusa  
Sergio Magro

Presidente Confcommercio Siracusa  
Sandro Romano Liberante

Presidente Confcommercio Trapani  
Giuseppe Pace

